



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER- di seguito recepito come SEGNALANTE)**

*Approvato dal consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale L'Aquilone in data 12/12/2023*

### **INDICE**

- 1 Finalità del regolamento
- 2 Persone che possono segnalare l'illecito
- 3 Contenuto ed oggetto della segnalazione
  - 3.1 contenuto della segnalazione
  - 3.2 Oggetto della segnalazione
- 4 Tutela del segnalante
  - 4.1 Obbligo di riservatezza
  - 4.2 Divieto di discriminazione
- 5 Responsabilità del segnalante
- 6 Descrizione del processo di segnalazione
- 7 Gestione delle segnalazioni
  - 7.1 Esame preliminare
  - 7.2 Istruttoria e valutazioni
  - 7.3 Conclusione del procedimento
- 8 Disposizioni finali
- Allegati

### **1) FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento nasce dall'esigenza di disciplinare la possibilità data ad ogni socio lavoratore-socio volontario-dipendente della Cooperativa Sociale L'Aquilone, compresi i portatori di interesse, di segnalare illeciti e/o condotte irregolari potenzialmente lesive delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa Sociale L'Aquilone, (anche con riferimento d.lgs. 231/2001).

Il regolamento è redatto in conformità al D.L. 24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

La Cooperativa Sociale L'Aquilone, con il presente regolamento, intende tutelare il segnalante ed in particolare:

- Precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito e condiviso che preveda termini certi per l'avvio e la conclusione dell'iter;
- Dettagliare le modalità utilizzate per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

L'obiettivo del presente regolamento è quello, quindi, di fornire al segnalante (whistleblower) precise indicazioni operative in merito all'oggetto di cui sopra, ai contenuti, ai destinatari ed alle modalità di trasmissione delle segnalazioni sottolineando le relative forme di tutela.

## **2) PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE L'ILLECITO**

Il segnalante è una persona fisica testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione della propria prestazione lavorativa presso la Cooperativa Sociale L'Aquilone o in occasione di un rapporto collaborativo con la stessa e che decide di segnalarlo.

Possono segnalare l'illecito o l'irregolarità anche tutti gli stakeholder legati alla Cooperativa Sociale L'Aquilone.

2

## **3) CONTENUTO ED OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

### **3.1 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili affinché la figura di Responsabile Qualità, in qualità di destinataria principale della segnalazione, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti riguardanti la fondatezza dei fatti esposti dal segnalante.

Al fine di consentire le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione, in via più circostanziata possibile, le informazioni a sua conoscenza ed in particolare fornisce i seguenti elementi:

- Descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e luogo in cui il fatto è stato commesso (se conosciuti)
- Generalità ed altri elementi identificativi che permettano l'individuazione del soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (se conosciuti)
- Indicazione di eventuali soggetti terzi a conoscenza del fatto
- Eventuali documenti che possano comprovare la fondatezza del fatto
- Ogni altra informazione utile

### **3.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Le condotte illecite sono riconducibili alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa Sociale L'Aquilone, delle quali il soggetto segnalante è venuto a conoscenza durante il proprio rapporto lavorativo.

Non possono essere meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci non surrogate da prove.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono anche la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, del codice penale, del Codice etico, del Modello 231 e delle procedure interne alla Cooperativa Sociale L'Aquilone.

Sono escluse dall'ambito di applicazione di questa disciplina le segnalazioni legate ad un interesse personale del segnalante con riferimento al proprio rapporto di lavoro (vertenze di lavoro, conflitti interpersonali tra colleghi...)

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento ed anche in caso di rapporto di lavoro non ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in sede di selezione o precontrattuale.

## **4) TUTELA DEL SEGNALANTE**

### **4.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

La Cooperativa Sociale L'Aquilone si attiene agli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante (whistleblower) e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi di obbligo di comunicazione a specifiche autorità procedenti in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative...) l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta una "estensione del diritto di libertà di espressione".

Per questo, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e tutti coloro che la ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelarne la riservatezza. Questa tutela è riferita anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui la loro condivisione può consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare a carico della/e persona/e non ottemperanti, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare ed all'incolpato solo nel caso in cui:

- ✓ Vi sia il consenso espresso del segnalante;
- ✓ La contestazione di addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memoria difensiva

#### **4.2 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE**

Nei confronti del socio lavoratore- socio volontario- dipendente della Cooperativa Sociale L'Aquilone che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento non è consentita e tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente e/o indirettamente alla segnalazione.

Le misure discriminatorie sono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie, il licenziamento immotivato, il demansionamento o altre forme di ritorsione che portino a condizioni di lavoro intollerabili. I soggetti aziendali che mettono in atto, suggeriscono o propongono misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante sono direttamente responsabili dei danni causati.

Le tutele sopra descritte non sono garantite nel caso in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati legati alla denuncia o per aver riferito informazioni non veritiere riportate intenzionalmente per dolo o colpa.

### **5) RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nel caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice Civile. Sono inoltre fonte di responsabilità eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

### **6) DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE**

Il presente regolamento ha lo scopo di favorire la cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno della Cooperativa Sociale L'Aquilone per il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Il segnalante può comunicare la sua segnalazione utilizzando il seguente canale:

- In forma scritta, tramite posta raccomandata semplice; viene garantita la totale riservatezza rispetto all'identità del segnalante che deve compilare il modulo allegato al presente regolamento (allegato 1) dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali allegata (allegato 2). Per usufruire della totale riservatezza il segnalante deve inviare il modulo compilato (allegato 1) in doppia busta chiusa, recante all'esterno la dicitura **RISERVATA** indirizzata a Responsabile Qualità, Cooperativa Sociale L'Aquilone via L. Tosi 83-47030 San Mauro Pascoli (FC) Questa figura, designata responsabile dell'accoglimento della segnalazione, provvederà a protocollare la segnalazione su apposito registro dedicato

4

## **7) GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

### **7.1 ESAME PRELIMINARE**

Il Responsabile Qualità prende in carico la segnalazione, verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti con riferimento sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli art 3 e 4 del presente regolamento, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Nel caso che quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato il Responsabile Qualità può chiedere al segnalante di integrare con ulteriori documenti, chiarimenti ed informazioni.

L'esame preliminare della segnalazione deve concludersi in massimo 15 gg lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

### **7.2 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE**

L'attività istruttoria è una attività di verifica ed analisi attuata allo scopo di accertare l'effettiva sussistenza di quanto presentato.

Il Responsabile Qualità non ha il compito di accertare le responsabilità individuali e nemmeno di applicare provvedimenti.

Al fine di istruire la segnalazione il Responsabile Qualità ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presente presso la Cooperativa Sociale L'Aquilone e, se necessario, richiedere ulteriori chiarimenti al segnalante e/o ad altri possibili soggetti coinvolti, garantendo sempre che le comunicazioni effettuate non rilevino l'identità del segnalante o dei soggetti coinvolti dalla segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il Responsabile Qualità può avvalersi di collaboratori dallo stesso individuati nell'ambito della Cooperativa Sociale L'Aquilone ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante e obbligati anch'essi ai vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte dalla segnalazione.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 60 gg che decorrono dalla data di avvio della stessa. In particolari casi, motivati, il Responsabile Qualità può essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale L'Aquilone ad estendere questi termini, fornendo adeguata motivazione.

### **7.3 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

A conclusione dell'istruttoria viene valutata la fondatezza della segnalazione. Possono sussistere due esiti:

- Manifestata infondatezza: viene disposta l'archiviazione della segnalazione, con adeguata motivazione, dandone regolare comunicazione al segnalante entro 15 gg dalla chiusura dell'istruttoria tramite adeguata modulistica (allegato 3)
- Manifestata fondatezza: il Responsabile Qualità redige una relazione sulle attività svolte e sulle risultanze e ne risponde al Consiglio di Amministrazione fornendo gli atti necessari al proseguo della gestione della segnalazione. La comunicazione di chiusura dell'istruttoria viene comunicata al segnalante entro 15 gg tramite adeguata modulistica (allegato 3)

La comunicazione di chiusura della segnalazione viene inviata al segnalante dalla figura del responsabile Qualità.

## **8) DISPOSIZIONI FINALI**

Al fine di rendere più efficace possibile l'attività di sensibilizzazione sui diritti ed obblighi relativi alla segnalazione di azioni non conformi, la Cooperativa Sociale L'Aquilone procede alla pubblicazione sul proprio sito del presente regolamento ed alla condivisione dello stesso tramite apposite riunioni di informazione alla base sociale.

5

Allegati:

Allegato 1 Modulo per la segnalazione di illeciti

Allegato 2 Modulo privacy

Allegato 3 Modulo per la comunicazione di ritorno al segnalante

